

PARTE PRIMA**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 418484)

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2020, n. 10

Attivazione da parte dell'Università degli studi di Padova del corso di laurea in medicina e chirurgia presso l'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana. Disposizioni in materia di finanziamento da parte della Regione del Veneto e ulteriori disposizioni.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Attivazione del corso di laurea in medicina e chirurgia da parte dell'Università degli studi di Padova presso l'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana.**

1. Ai fini dell'incremento del numero dei posti per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare una convenzione di durata quindicennale con l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana per sostenere l'attivazione, da parte dell'Università medesima, a decorrere dall'anno accademico 2020/2021, del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia presso le strutture messe a disposizione dall'Azienda ULSS 2 a Treviso, con assunzione da parte della Regione degli oneri relativi alla chiamata dei docenti di ruolo nonché dei docenti a contratto ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati nel limite massimo di euro 1.570.000,00 annui, si fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario Regionale allocate alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022.

Art. 2**Abrogazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 29 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017".**

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 29 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 sono abrogati.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 14 aprile 2020

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Attivazione del corso di laurea in medicina e chirurgia da parte dell'Università degli studi di Padova presso l'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana.

Art. 2 - Abrogazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 29 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017".

Dati informativi concernenti la legge regionale 14 aprile 2020, n. 10

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Manuela Lanzarin, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 14 febbraio 2020, n. 1/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 19 febbraio 2020, dove ha acquisito il n. 495 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Quinta Commissione consiliare;
- La Quinta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 19 marzo 2020;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Quinta Commissione consiliare, relatrice la consigliera Sonia Brescacin, e su relazione di minoranza della Quinta commissione consiliare, relatore il consigliere Claudio Sinigaglia, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 7 aprile 2020, n. 11.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Quinta Commissione consiliare, relatrice la consigliera Sonia Brescacin, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

Art. 1 “Attivazione del corso di laurea in medicina e chirurgia da parte dell’Università degli studi di Padova presso l’Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana”

La Regione del Veneto, in parte direttamente, in parte per il tramite della locale Azienda ULSS, ha attivato fin dal 1989 convenzioni con l’Università degli studi di Padova, per lo svolgimento presso le sedi delle strutture ospedaliere ed extra ospedaliere dell’attuale Azienda ULSS 2 di Treviso corsi di studio universitari per le professioni sanitarie afferenti alla predetta Università, che, ad oggi, determinano una presenza di circa 700 studenti.

In particolare, dal 1989 alcune Unità operative ospedaliere di Treviso sono state utilizzate ai fini della didattica integrativa di quella universitaria.

Sulla base della positiva collaborazione instaurata fin dalla fine degli anni ‘80, nel 2006 è stata avviata, in convenzione tra Azienda ULSS e Università di Padova, nella sede ospedaliera di Treviso, una replica degli insegnamenti svolti a Padova per quanto concerne il triennio clinico afferente al corso di laurea in medicina e chirurgia (quarto - quinto - sesto anno di corso) con oneri di docenza interamente a carico dell’Ateneo di Padova.

Nell’anno accademico 2019/2020, si è registrata la partecipazione, su base volontaria, di complessivi 120 studenti con riferimento a tale triennio clinico in Treviso, per l’espletamento dei seguenti corsi:

Anno 4°- Semestre 1° Farmacologia
Specialità Medico-Chirurgiche 1
Specialità Medico-Chirurgiche 2 Tirocinio clinico

Anno 4°- Semestre 2°
Specialità Medico-Chirurgiche 3 Malattie degli Organi di senso Farmacologia
Tirocinio clinico

Anno 5°- Semestre 1°
Specialità Medico-Chirurgiche 4
Medicina Legale, Sanità Pubblica e degli Ambienti di Lavoro Diagnostica per immagini
Anatomia Patologica
Tirocinio professionalizzante di chirurgia generale Tirocinio professionalizzante di medicina interna

Anno 5°- Semestre 2° Anatomia Patologica Clinica chirurgica 1
Clinica medica 1 Psichiatria Neurologia
Tirocinio professionalizzante di chirurgia generale
Tirocinio professionalizzante di medicina interna

Anno 6°- Semestre 1°

Medicina Interna 2 Chirurgia Generale Ostetricia Ortopedia Pediatria

Anno 6°- Annuale

Tirocinio professionalizzante di ostetricia e ginecologia Tirocinio professionalizzante di pediatria

Tirocinio di terapia del dolore Tirocinio abilitante (Clinica medica) Tirocinio abilitante (Clinica chirurgica)

Tirocinio abilitante (Medicina generale).

Particolarmente significativa, dunque, per estensione e specializzazione la gamma di insegnamenti messi in atto.

L'esperienza è risultata particolarmente apprezzata, sia dagli studenti, sia dall'organizzazione sanitaria, sia dall'organizzazione universitaria, come confermato dal numero dei frequentatori.

Nondimeno il fabbisogno formativo di medici annualmente espresso dalla Regione al Ministero della Salute non trova corrispondenza con il numero dei posti autorizzati dal MIUR per l'immatricolazione degli studenti presso l'Università degli Studi di Padova e quindi presso i corsi di laurea in medicina e chirurgia delle università venete.

Tenendo ferme le eccellenze già riscontrate e sviluppate in loco, sfruttando le correlate economie di scala determinate da un'organizzazione già avviata e positivamente sperimentata, si ritiene pertanto di sostenere e integrare l'offerta formativa con l'attivazione da parte dell'Università medesima di un corso di laurea in medicina e chirurgia nella sua interezza presso le strutture messe a disposizione dall'Azienda ULSS 2 a Treviso, con un ciclo di studi articolato nei sei anni accademici così come previsto dalle disposizioni di legge.

Tenuto conto del fabbisogno di medici rilevato, delle strutture e del personale dipendente disponibili, il numero di studenti appropriato appare quello di 60 unità per ogni primo anno di corso, che a regime condurrà ad una presenza presso la nuova sede di circa 360 studenti.

Con la presente proposta di legge la Regione assume gli oneri relativi alla chiamata di 18 docenti di ruolo (ordinari, associati, ricercatori), prevedendo la durata di quindici anni del rapporto convenzionale, in corrispondenza della durata minima prevista dall'articolo 18 comma 3, della legge 240/2010.

Il costo stimato su base annua, ipotizzando oltre all'impiego di 18 docenti di ruolo (ordinari, associati, ricercatori), di 20 docenti a contratto, ammonta a circa euro 1.570.000, con conseguente costo su base quindicennale di euro 23.550.000.

Art. 2 "Abrogazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 29 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017"

Con l'articolo 2 del presente disegno di legge si prevede l'abrogazione dei commi 3 e 4 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30.

In particolare, il comma 3 dell'articolo 29 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 stabilisce che - al fine del conseguimento dell'obiettivo della spesa - con effetto dal 1° gennaio 2017, in presenza di riorganizzazioni dell'area tecnico-amministrativa degli enti del SSR derivanti dall'applicazione della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 relativa all'istituzione dell'Azienda Zero e alla individuazione di nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS, i fondi per la contrattazione integrativa del personale dirigenziale dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo sono permanentemente ridotti di un importo pari ai risparmi derivanti dalla diminuzione delle strutture complesse operata in attuazione di detti processi di riorganizzazione, anche laddove non abbiano comportato riduzione del personale in servizio.

Il successivo comma 4 del medesimo articolo stabilisce che i risparmi conseguiti dagli enti del servizio sanitario regionale per effetto della riorganizzazione di cui al comma 3 possono essere destinati in quota parte dalla Regione alla costituzione e integrazione dei fondi per la contrattazione integrativa del personale dell'Azienda Zero in relazione alla dotazione organica di detta azienda e in relazione alle funzioni alla stessa trasferite dagli enti del servizio sanitario regionale.

Alla luce della successiva definizione della vicenda relativa al trasferimento di funzioni dagli enti del servizio sanitario regionale ad Azienda Zero e della successiva quantificazione dei fondi contrattuali della stessa, si propone l'abrogazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 29 della legge regionale 30/2016 in quanto non più attuali.

La scheda di analisi economico finanziaria redatta dalla competente struttura di Giunta regionale è stata trasmessa al Consiglio regionale in allegato alla DGR 1/DDD del 14 febbraio 2020.

La scheda di inquadramento normativo, predisposta dal Servizio Affari giuridici e legislativi, è pervenuta il 27 febbraio 2020.

La Prima Commissione consiliare ha espresso parere favorevole in data 4 marzo 2020, allegando le note di lettura e ricognizione degli impatti economico finanziari redatte dal Servizio Attività e rapporti istituzionali.

La Quinta commissione consiliare nella seduta del 19 marzo 2020 ha licenziato, a maggioranza il progetto di legge in oggetto.

Hanno espresso voto favorevole: il presidente Boron e i consiglieri Brescacin (Zaia Presidente), Semenzato, Finco, Barbisan R. (Liga Veneta - Lega Nord), Bigon, Pigozzo (Partito Democratico), Barbisan F. (Gruppo Misto), Bassi, Formaggio (Fratelli d'Italia - Movimento per la cultura rurale), Barison (Veneti Uniti), Berti (Gruppo misto), Bartelle (Gruppo misto - Veneto 2020 - Italia in Comune), Zorzato (Forza Italia - Berlusconi presidente - Area popolare Veneto), Ferrari (Civica per il Veneto).

Ha espresso voto di astensione il consigliere Sinigaglia (Partito Democratico).".

- Relazione di minoranza della Quinta Commissione consiliare, relatore il consigliere Claudio Sinigaglia, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

solo per condividere il progetto di legge presentato, siamo favorevoli all’attivazione di questo corso universitario di Medicina presso le strutture di Treviso; è già presente parzialmente per tre o quattro anni il corso di laurea, qui si tratta di attivare il Corso di Laurea completo. Sappiamo quanto c’è bisogno di medici in Regione Veneto e non solo e, quindi, questa attivazione del corso completo, perché già esiste per tre o quattro anni il corso di laurea in medicina presso l’Istituto di Treviso, ma questo è il corso completo e quindi noi condividiamo questa scelta e approviamo tutto il contenuto di questa proposta di legge. Sicuramente la carenza di medici nel Veneto ha visto da parte della Giunta e da parte del Consiglio l’attivazione di diversi percorsi per supplire, appunto, a questa difficoltà; attivare da parte dell’Università di Padova, non solo 3 o 4 anni ma il corso completo è sicuramente un aspetto importante, fra le altre cose la collaborazione anche con ospedali di ULSS diverse arricchisce sia gli ospedali che anche la stessa Università di Padova. È una collaborazione proficua che penso sarà positiva sia per l’organizzazione sanitaria stessa dell’ospedale di Treviso, sia anche per appunto l’organizzazione dell’Università di Padova.

Quindi noi siamo favorevoli a questa proposta di legge e diamo già da subito il nostro parere positivo.

È importante che ci sia il monitoraggio continuo di quanti medici mancano. Tempo fa si diceva di un numero rilevante di medici che mancano. Ovviamente l’Assessore è in grado di fare il punto della situazione in questo momento, anche se è un momento particolarmente critico e quindi l’attenzione è su altri aspetti, ma su altri aspetti che in ogni caso vanno poi a ricadere sull’aspetto fondamentale che è quello di avere personale per attirare la risposta a determinate patologie o come in questo momento la risposta al Coronavirus, quindi è importante avere medici a disposizione che sappiano intervenire adeguatamente.

Visto che questo è un tassello importante che andiamo ad attivare, lo condividiamo e lo approviamo.”

3. Note agli articoli

Nota all’articolo 1

- Il testo dell’art. 18 della legge n. 240/2010 è il seguente:

“Art. 18. (Chiamata dei professori)

1. Le università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell’11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri:

- a) pubblicità del procedimento di chiamata sul sito dell’ateneo e su quelli del Ministero e dell’Unione europea; specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;
- b) ammissione al procedimento, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 29, comma 8, di studiosi in possesso dell’abilitazione per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purchè non già titolari delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti per la chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono partecipare altresì i professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il CUN. In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell’ateneo;
- c) applicazione dei criteri di cui alla lettera b), ultimo periodo, in relazione al conferimento degli assegni di ricerca di cui all’articolo 22 e alla stipulazione dei contratti di cui all’articolo 24 e di contratti a qualsiasi titolo erogati dall’ateneo;
- d) valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica degli studiosi di cui alla lettera b). Le università possono stabilire il numero massimo delle pubblicazioni in conformità a quanto prescritto dal decreto di cui all’articolo 16, comma 3, lettera b), e accertare, oltre alla qualificazione scientifica dell’aspirante, anche le competenze linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue dell’ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera;
- e) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, e approvazione della stessa con delibera del consiglio di amministrazione.

2. Nell’ambito delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia di cui al comma 1, nonché per l’attribuzione dei contratti di cui all’articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della programmazione triennale di cui all’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all’articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 4, lettera d), della presente legge. La programmazione assicura la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall’attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale. La programmazione assicura altresì la copertura finanziaria degli oneri derivanti da quanto previsto dall’articolo 24, comma 5.

3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di cui al comma 1 e dall'attribuzione dei contratti di cui all'articolo 24 possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di durata almeno quindicennale per i professori e i ricercatori titolari del secondo contratto di cui all'articolo 24, comma 5, ovvero di durata almeno pari a quella del contratto per i ricercatori.

4. Ciascuna università statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa.

5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l'ente finanziatore, e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le università sono riservati esclusivamente: a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a tempo determinato; b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22; c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, nonché a studenti di corsi di laurea magistrale nell'ambito di specifiche attività formative; d) ai professori a contratto di cui all'articolo 23; e) al personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso le università purché in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca; f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca banditi da tali amministrazioni, enti o imprese, purché sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.

6. Alla partecipazione ai progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali, e allo svolgimento delle relative attività si applicano le norme previste dai relativi bandi.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione risorse strumentali SSR